



CAMERA DEI DEPUTATI

N. 2239

PROPOSTA DI LEGGE d'iniziativa del deputato MANTINI

Principi fondamentali concernenti l'ordinamento delle professioni e delega al Governo in materia di istituzione dell'Ordine dei tecnici e di disciplina delle società tra professionisti

Presentata il 25 febbraio 2009

Onorevoli Colleghi! - Il testo che si propone tiene conto delle proposte e dei disegni di legge presentati nell'attuale e nella precedente legislatura sulla base degli utili contributi emersi nel corso delle audizioni con gli ordini e le associazioni professionali e sindacali dei consumatori, con l'Autorità garante della concorrenza e del mercato e con rappresentanti del Parlamento europeo.

Restano confermate e valorizzate le motivazioni dell'azione di modernizzazione delle professioni, settore vitale e fondamentale nell'economia della conoscenza e dei servizi, sulla base dei principi di concorrenza, di qualità e di responsabilità professionale.

Gli obiettivi della riforma possono essere sintetizzati nel modo seguente:

1) modernizzazione degli ordini professionali esistenti e riduzione di essi attraverso l'unificazione, ove possibile, delle figure professionali simili, nonché trasformazione di essi a maggior garanzia degli utenti e non solo degli iscritti;

2) riconoscimento delle associazioni delle professioni attualmente non regolamentate che sono in possesso di statuti e di elementi costitutivi e organizzativi che garantiscono l'emersione di nuove abilità professionali e il responsabile esercizio delle attività;

3) promozione delle società professionali e interprofessionali, coerenti con le nuove domande e adeguate alla crescita competitiva nei mercati dei servizi;

4) formazione permanente a garanzia della qualità professionale;

5) pubblicità solo informativa, obbligo di assicurazione ed eliminazione dei

minimi tariffari fissi e non negoziabili, ad eccezione delle prestazioni professionali d'interesse pubblico che tutelano diritti costituzionali nei settori della giustizia, della salute e della progettazione delle opere pubbliche;

6) semplificazione dei tirocini e dell'accesso e riconoscimento del diritto all'equo compenso per i praticanti;

7) autonomia delle casse previdenziali e sviluppo del «welfare» professionale;

8) riconoscimento di politiche fiscali ed economiche per la crescita professionale e del ruolo sociale e politico delle professioni nelle grandi scelte di concertazione.

La presente proposta di legge persegue tali finalità attraverso una serie di disposizioni suddivise in capi.

Capo I. Richiamati i principi costituzionali e tenuto conto delle osservazioni delle regioni, si riconosce alla competenza statale la definizione dei principi fondamentali della materia, oltre che di quella esclusiva in materia di tutela della concorrenza, e alle regioni le competenze in materia di formazione e di organizzazione di rilievo regionale, sulla base di quanto già affermato dalla giurisprudenza costituzionale.

Vengono proposte le definizioni (articolo 2) e stabiliti i principi fondamentali della materia (articolo 3), di particolare rilievo perché costituiscono il «cuore» della riforma e hanno efficacia anche ai fini della legislazione regionale e subprimaria.

L'articolo 4, fondamentale nell'impianto normativo proposto, stabilisce i principi specifici degli ordinamenti professionali di categoria, che includono espressamente «il riconoscimento e l'attuazione in forma specifica dei principi fondamentali di cui all'articolo 3» [articolo 4, comma 1, lettera a)].

I consigli nazionali delle categorie professionali attualmente organizzate in ordini e collegi devono recepire i principi fondamentali e quelli specifici nei loro ordinamenti professionali, con atto regolamentare da adottare entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge.

I nuovi ordinamenti sono approvati dal Governo con regolamento, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1998, n. 400, e successive modifiche, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, che hanno facoltà di apportare modifiche solo in caso di sostanziale inattuazione.

Questo impianto consente di realizzare i principi comuni della riforma in modo duttile e articolato, rispettando le specificità e le differenze (talvolta significative) tra le diverse categorie professionali, nonché valorizzando l'autonomia degli ordinamenti professionali e il controllo finale del Parlamento e del Governo.

È un punto su cui vale riflettere nell'ottica di una costruttiva collaborazione e che realizza una sostanziale delegificazione di aspetti che ben possono essere affidati all'autonomia regolamentare.

Il capo II affronta il tema della trasformazione e dell'unificazione degli ordini, che costituisce comunque un principio fondamentale degli ordinamenti di categoria [articolo 3, comma 1, lettera f)].

Muovendo con realismo da avvertite e condivise esigenze si stabilisce l'unificazione dei geometri, dei periti industriali e dei periti agrari in un unico Ordine dei tecnici, una figura unica, con laurea triennale, di livello europeo, molto richiesta dal mercato.

Con analogo realismo, in attuazione della legge n. 43 del 2006, viene mutata la denominazione da collegi in ordini degli infermieri professionali, degli assistenti sanitari, delle vigilatrici d'infanzia, delle ostetriche e dei tecnici sanitari di radiologia medica, figure centrali dell'odierno sistema sanitario, senza oneri pubblici né mutamento delle vigenti normative.

Il capo III fissa i principi comuni organizzativi per gli ordinamenti di categoria, in rispetto e a integrazione dell'autonomia ordinamentale.

In particolare vengono stabilite le linee organizzative degli ordini territoriali e i compiti.

Il capo IV stabilisce disposizioni comuni all'esercizio delle professioni intellettuali, integrando i principi fondamentali di cui all'articolo 3 (esercizio della professione, articolo 13; professionisti liberi e dipendenti, articoli 14 e 15; tirocinio ed esame di Stato, articolo 16; scuole di formazione e corsi di aggiornamento professionale, articolo 17; assicurazione per la responsabilità professionale, articolo 18; pubblicità, articolo 19; regime tariffario, articolo 20; norme previdenziali, ove si ribadisce il principio di autonomia privata delle casse, articolo 21).

Il capo V stabilisce i punti fermi, a integrazione dell'autonomia ordinamentale, in materia di codice deontologico e di sanzioni disciplinari.

Il capo VI stabilisce principi specifici relativi al riconoscimento delle associazioni professionali riconosciute ai sensi del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, e del decreto del Ministro della giustizia 28 aprile 2008, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 122 del 26 maggio 2008.

È un punto di rilievo che consente l'emersione e la responsabilizzazione delle nuove professioni, con un riconoscimento in forma associativa, di tipo europeo (sistema duale).

Viene precisato che «I professionisti iscritti alle associazioni riconosciute (...) non possono esercitare attività professionali riservate dalla legge a specifiche categorie.

Sono comunque vietati l'adozione e l'uso di denominazioni professionali relative a professioni organizzate in ordini e in collegi» (articolo 26, commi 1 e 2).

È utile evidenziare che, a decorrere dal 1° gennaio 2013, per l'iscrizione alle associazioni professionali riconosciute sarà necessario almeno il titolo della laurea triennale e inoltre che, con un principio innovativo, è data facoltà ai nuovi professionisti di iscriversi alle casse di previdenza degli ordini e dei collegi corrispondenti per materia. È questo un punto di grande rilievo ai fini dell'ampliamento delle platee e della sostenibilità delle previsioni attuariali della previdenza professionale.

Il capo VII stabilisce i principi di delega al Governo per la disciplina delle società e delle associazioni tra professionisti. Sono principi dettagliati, innovativi e ampiamente condivisi nei mondi professionali.

Per le società tra avvocati, a garanzia dell'indipendenza e dell'autonomia professionali, vigono le norme dell'ordinamento comunitario ed è comunque esclusa la presenza di un socio terzo di puro capitale (articolo 28).

Le norme finali stabiliscono i principi d'integrazione dei professionisti nelle politiche economiche di sostegno alla crescita e il riconoscimento del ruolo delle professioni nelle grandi scelte di concertazione. Viene inoltre specificato che il Governo, nell'esercizio della potestà regolamentare e legislativa delegata, provvede all'abrogazione delle norme incompatibili con i nuovi principi.

La presente proposta di legge muove dalla consapevolezza che le professioni, tradizionali e nuove, costituiscono, anche ai sensi dell'articolo 35 della Costituzione, un settore fondamentale del mercato del lavoro nella società della conoscenza e una risorsa essenziale ai fini delle maggiori competitività e coesione sociale del Paese.

I conflitti dannosi o inutili registrati nel passato devono essere superati favorendo la modernizzazione, la qualità e la responsabilità, nonché affrontando le sfide della globalizzazione dei servizi attraverso un quadro di principi fondamentali comuni alle professioni del terzo millennio.

È ben chiaro che obiettivi più specifici dovranno essere perseguiti con politiche e con misure legislative di settore, adeguate alle specificità dei diversi mondi professionali.

PROPOSTA DI LEGGE

Capo I

OGGETTO E PRINCIPI

Art. 1.

(Oggetto).

1. La presente legge disciplina l'ordinamento delle professioni intellettuali in attuazione dell'articolo 117 della Costituzione e nel rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario.

2. La disciplina dei principi fondamentali degli ordinamenti delle professioni intellettuali, ai sensi degli articoli 33, 35, 41, 117 e 118 della Costituzione e dei principi comunitari in tema di concorrenza, spetta alla legislazione esclusiva dello Stato.

3. Per professione intellettuale s'intende l'attività economica, anche organizzata, diretta al compimento di atti e alla prestazione di servizi o di opere in favore di terzi esercitata, abitualmente e in via prevalente, mediante lavoro intellettuale.

Art. 2.
(Definizioni).

1. Ai fini della presente legge s'intende:

a) per «professione», la professione intellettuale, definita ai sensi dell'articolo 1, comma 3;

b) per «professione ordinistica», la professione per lo svolgimento della quale la legge richiede l'iscrizione ad albi previo superamento dell'esame di Stato e il possesso degli altri requisiti accertati ai sensi di legge;

c) per «professione associativa», ogni altra attività professionale che non è ricompresa nelle professioni di cui all'articolo 2229 del codice civile o che è oggetto di almeno un'associazione professionale iscritta nel Registro di cui all'articolo 27;

d) per «libero professionista», colui che esercita una professione in forma indipendente;

e) per «professionista dipendente», il soggetto che esercita la professione nelle forme del lavoro subordinato;

f) per «professionista», il libero professionista e il professionista dipendente;

g) per «categoria», l'insieme dei professionisti che esercitano la medesima professione con lo stesso titolo professionale;

h) per «esercizio professionale», l'esercizio della professione;

i) per «prestazione professionale», la prestazione del professionista in qualunque forma resa;

l) per «legge», la legge e gli atti equiparati dello Stato;

m) per «ordinamento di categoria», le disposizioni normative che regolano competenze, condizioni, modalità e compensi per l'esercizio della professione d'interesse generale;

n) per «ordine professionale», il Consiglio nazionale e gli ordini territoriali di cui all'articolo 8;

o) per «Consiglio nazionale», il Consiglio nazionale dell'ordine professionale;

p) per «esame di Stato», l'esame, anche in forma di concorso, previsto per l'accesso alle professioni ai sensi dell'articolo 33, quinto comma, della Costituzione;

q) per «consiglieri», i membri del Consiglio nazionale e del consiglio dell'ordine territoriale;

r) per «associazioni riconosciute», le associazioni di cui al capo VI;

s) per «associazioni specialistiche», le associazioni professionali di cui all'articolo 30;

t) per «sindacati», i sindacati dei professionisti;

u) per «riserva professionale», le attività che la legge stabilisce devono essere esercitate soltanto da iscritti ad albi professionali.

Art. 3.

(Principi fondamentali).

1. Le leggi e i regolamenti dello Stato e delle regioni, ai sensi degli articoli 4, 33, 35, 41, 117 e 118 della Costituzione, si conformano ai seguenti principi fondamentali:

a) garantire e tutelare la concorrenza, in attuazione dell'articolo 41 della Costituzione e dei trattati europei;

b) tutelare i diritti e gli interessi generali connessi con l'esercizio professionale, favorendo la prestazione da parte di privati di attività d'interesse generale in attuazione del principio di sussidiarietà, ai sensi dell'articolo 118 della Costituzione;

c) prevedere che l'accesso alle professioni intellettuali sia libero, in conformità al diritto comunitario, senza vincoli di predeterminazione numerica, fatto salvo quanto previsto dalla lettera h), e favorire l'accesso delle giovani generazioni alle professioni stesse attraverso un esame di Stato che consiste nella verifica dell'effettività e dell'utilità del tirocinio svolto;

d) valorizzare e razionalizzare l'attività delle professioni intellettuali, quale componente essenziale dell'economia della conoscenza e dello sviluppo del Paese con politiche specifiche e attraverso la consultazione periodica sulle grandi scelte economiche e sociali del Paese;

e) garantire la libertà di concorrenza dei professionisti e il diritto degli utenti a un'effettiva e informata facoltà di scelta e a un adeguato livello qualitativo della prestazione professionale;

f) individuare, sulla base degli interessi pubblici meritevoli di tutela, le professioni

intellettuali affini da unificare in un solo ordine o albo professionale, in modo tale che ne derivi, per quanto possibile, una riduzione di quelli già previsti dalla legislazione vigente, fermo restando il divieto d'istituzione di nuovi ordini, salvo che in materia di riconoscimento di diritti costituzionali;

g) riorganizzare le attività riservate a singole professioni regolamentate limitandole a quelle strettamente necessarie per la tutela di diritti costituzionalmente garantiti e per il perseguimento di finalità primarie d'interesse generale, previa verifica dell'inidoneità di altri strumenti diretti a raggiungere il medesimo fine e revisionando le riserve già previste dalla legislazione vigente;

h) conformemente ai principi di proporzionalità e di salvaguardia della concorrenza, prevedere la possibilità di limitate e specifiche ipotesi di predeterminazione numerica, nei soli casi in cui le attività professionali sono caratterizzate dall'esercizio di funzioni pubbliche o dall'esistenza di uno specifico interesse generale, per una migliore tutela della domanda di utenza, alla limitazione del numero dei professionisti che possono esercitare, in particolare per quanto concerne i notai e i farmacisti;

i) prevedere che l'esercizio dell'attività sia fondato sull'autonomia e sull'indipendenza di giudizio, intellettuale e tecnica, del professionista e sulla responsabilità;

l) prevedere che la professione possa essere esercitata in forma individuale o in forma associata o in forma societaria; prevedere apposite garanzie a tutela dell'autonomia e dell'indipendenza intellettuale e tecniche del professionista anche per prevenire il verificarsi di situazioni di conflitto d'interesse; prevedere, in relazione ai casi di rapporto di lavoro subordinato, le ipotesi in cui l'iscrizione a ordini, albi o collegi è obbligatoria o è compatibile con lo stesso rapporto, con riferimento alle attività riservate;

m) assicurare, qualunque sia il modo o la forma di esercizio della professione,

un'adeguata tutela degli interessi pubblici generali eventualmente connessi all'esercizio della professione, il rispetto delle regole deontologiche, nonché la diretta e personale responsabilità del professionista nell'adempimento della prestazione e per il risarcimento del danno ingiusto che dall'attività del professionista sia eventualmente derivato;

n) consentire la pubblicità a carattere informativo, con esclusione della pubblicità comparativa e negativa, improntata a trasparenza e a veridicità, relativamente ai titoli e alle specializzazioni professionali, alle caratteristiche del servizio professionale offerto e ai costi complessivi delle prestazioni;

o) prevedere che il corrispettivo della prestazione è consensualmente determinato tra le parti, anche pattuendo compensi parametrati al raggiungimento degli obiettivi perseguiti; garantire il diritto del cliente alla preventiva conoscenza del corrispettivo ovvero, se ciò non è possibile, all'indicazione di una somma individuata nel minimo e nel massimo; prevedere, a tutela del cliente, l'individuazione generale di limiti massimi dei corrispettivi per ciascuna prestazione;

p) prevedere l'assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile del singolo professionista ovvero della società professionale, con un massimale adeguato al livello di rischio di causazione di danni nell'esercizio dell'attività professionale ai fini dell'effettivo risarcimento del danno, anche in caso di attività svolta da dipendenti professionisti; prevedere la possibilità per gli ordini, gli albi e i collegi e per le associazioni riconosciute di negoziare per i propri iscritti le condizioni generali delle polizze, anche stipulando un idoneo contratto operante per tutti gli iscritti, previa procedura di gara conforme alla normativa comunitaria in materia di affidamento di servizi e fatta salva la facoltà di ogni iscritto di aderire; introdurre l'obbligo per il professionista di rendere noti al cliente, all'atto di assunzione dell'incarico, gli

estremi della polizza e il relativo massimale;

q) per una corretta informazione del cliente e per tutelarne l'affidamento, prevedere l'obbligo per il professionista di indicare la propria appartenenza a ordini, collegi o associazioni professionali e di fornire indicazioni sulla sua specifica esperienza, sui titoli di studio e professionali nonché sull'esistenza di potenziali situazioni di conflitto d'interesse in relazione alla prestazione richiesta;

r) riconoscere il principio secondo cui gli enti previdenziali privati disciplinati dal decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e dal decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, esercitano i compiti statutari e le attività previdenziali e assistenziali ai sensi dell'articolo 38 della Costituzione, in posizione di indipendenza e di autonomia, normativa, contabile e gestionale, senza finanziamenti diretti o indiretti da parte dello Stato.

Art. 4.
(Principi specifici).

1. I Consigli nazionali delle categorie professionali organizzate in ordini e collegi alla data di entrata in vigore della presente legge, sentiti gli organismi territoriali, adottano, entro e non oltre dodici mesi dalla medesima data di entrata in vigore, il nuovo ordinamento di categoria, con proprio regolamento, nel rispetto dei seguenti principi specifici:

a) riconoscimento e attuazione in forma specifica dei principi fondamentali di cui all'articolo 3;

b) organizzazione territoriale basata su principi democratici e di trasparenza gestionale, con specifica valorizzazione delle strutture regionali;

c) specificazione del ruolo degli ordini professionali a tutela dei cittadini utenti anche attraverso forme di convenzionamento con le associazioni dei consumatori e degli utenti;

d) previsione di forme specifiche di formazione permanente, anche attraverso un sistema di crediti, con un monte ore comunque non inferiore a 60 ore annuali;

e) riconoscimento della pubblicità informativa sui requisiti soggettivi e sui contenuti delle prestazioni professionali offerte;

f) obbligo di concordare preventivamente con il cliente il prezzo, in relazione ai contenuti, le modalità e i tempi prevedibili delle prestazioni professionali;

g) riconoscimento del diritto all'equo compenso dei praticanti, della riduzione del periodo di tirocinio e della semplificazione dell'esame di Stato, con la previsione che i componenti delle commissioni giudicatrici non possono essere in maggioranza appartenenti all'ordine professionale della sede territoriale in cui si svolge l'esame;

h) obbligo di adeguata copertura assicurativa per i rischi professionali a garanzia del cliente;

i) attuazione del principio di separazione organica tra consigli dell'ordine e organi di disciplina, eletti contestualmente e separatamente dai consigli degli ordini, che amministrano i procedimenti sanzionatori e che devono comunque essere composti con la presenza di membri territorialmente esterni all'ordine di appartenenza del professionista.

2. L'ordinamento di categoria è approvato, nei successivi sei mesi, con regolamento del Governo ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1998, n. 400, e successive modificazioni, che ne verifica la conformità con i principi di cui al comma 1 del presente articolo, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, da esprimere entro sessanta giorni dalla data di trasmissione dello schema di regolamento.

3. In caso di sostanziale inattuazione dei principi di cui al comma 1, il Governo procede all'approvazione dell'ordinamento

di categoria, ai sensi del comma 2, apportando le necessarie modifiche previa comunicazione al soggetto che ha adottato l'atto.

(Unificazione delle categorie professionali dei geometri, dei periti agrari e dei periti industriali nell'Ordine dei tecnici).

1. È istituito l'Ordine dei tecnici, nel quale sono iscritti i soggetti in possesso di titoli di studio universitario triennale in materie tecniche, nonché i professionisti iscritti, alla data di entrata in vigore della presente legge, agli albi professionali dei geometri, dei periti agrari e dei periti agrari laureati nonché dei periti industriali e dei periti industriali laureati.

2. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per l'attuazione del comma 1, in conformità ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) definire le modalità per l'istituzione del Consiglio nazionale, dei consigli locali e dei relativi organi esecutivi dell'Ordine di cui al comma 1 e per la loro composizione;

b) individuare i titoli universitari e le classi di laurea, nonché gli altri titoli regolati dall'ordinamento previgente ai decreti emanati in applicazione dell'articolo 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127, e successive modificazioni, che costituiscono i requisiti di ammissione all'esame di Stato;

c) istituire distinti settori di competenza nell'albo, individuati in base ai diversi percorsi formativi dei possessori del titolo di laurea di cui alla lettera b);

d) definire l'ambito, le condizioni e le modalità di svolgimento della attività oggetto

della professione, ai sensi e per gli effetti dei regolamenti di cui al regio decreto 11 febbraio 1929, n. 274, al regio decreto 11 febbraio 1929, n. 275, e al regio decreto 25 novembre 1929, n. 2365, e alle disposizioni vigenti in materia, tenuto conto dei titoli di studio e dei singoli percorsi formativi;

e) determinare le prove dell'esame di Stato per l'abilitazione all'iscrizione ai distinti settori dell'albo, con la previsione della possibilità di svolgimento del tirocinio durante il corso di studi e dell'esenzione da una delle prove scritte dell'esame di Stato in funzione dell'esito di un corso realizzato sulla base di apposite convenzioni stipulate tra università e gli ordini locali;

f) adottare norme transitorie che disciplinano l'iscrizione all'Ordine dei tecnici, per gli iscritti, alla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui all'alinea, agli albi dei geometri, dei periti agrari e dei periti agrari laureati nonché dei periti industriali e dei periti industriali laureati, con specifica indicazione, per ciascun iscritto, dell'anzianità d'iscrizione, della specializzazione e del collegio di provenienza;

g) tutelare il nuovo titolo professionale di tecnico, utilizzabile solo dagli iscritti nell'Ordine dei tecnici;

h) adottare norme transitorie che garantiscano, allo scioglimento degli organismi dirigenti dei Consigli nazionali e dei collegi esistenti alla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui all'alinea, le maggioranze e la distribuzione delle cariche, assicurando a ciascuno dei settori dell'albo un numero minimo di rappresentanti all'interno degli organi collegiali, nonché l'ambito di competenza degli ordini territoriali e le procedure per la prima elezione dei rispettivi organismi direttivi;

i) definire le regole da seguire nel processo di unificazione delle rispettive casse di previdenza, al fine di assicurare la sostenibilità delle prestazioni da erogare,

l'applicazione da parte delle casse unificande del principio del *pro rata* per le prestazioni già maturate e l'esenzione da imposte e da tasse di tutti gli atti finalizzati all'unificazione;

l) prevedere la proroga degli organi dei Consigli nazionali e locali dei collegi, in carica alla data di entrata in vigore della presente legge, almeno fino al 31 dicembre del primo anno successivo a quello di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui all'alinea, nonché la proroga degli organi deliberativi e amministrativi degli enti previdenziali in carica.

Art. 6.

(Ordini delle professioni sanitarie e infermieristiche).

1. I collegi degli infermieri professionali, degli assistenti sanitari e delle vigilatrici d'infanzia di cui alla legge 29 ottobre 1954, n. 1049, assumono la denominazione di Ordini delle professioni sanitarie infermieristiche.

2. Presso l'Ordine delle professioni sanitarie infermieristiche sono tenuti l'albo della professione sanitaria di infermiere e l'albo della professione sanitaria di infermiere pediatrico, ai quali si accede sulla base dei requisiti di formazione e dei titoli previsti dalla normativa vigente.

3. I collegi delle ostetriche di cui al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233, ratificato ai sensi della legge 17 aprile 1956, n. 561, assumono la denominazione di Ordini della professione sanitaria di ostetrica.

4. Presso l'Ordine della professione sanitaria di ostetrica è istituito l'albo delle ostetriche, cui si accede sulla base dei requisiti di formazione e dei titoli previsti dalla normativa vigente.

5. I collegi dei tecnici sanitari di radiologia medica di cui alla legge 4 agosto 1965, n. 1103, assumono la denominazione di Ordini della professione sanitaria di tecnico sanitario di radiologia medica.

6. Presso l'Ordine della professione sanitaria di tecnico sanitario di radiologia

medica è istituito l'albo dei tecnici sanitari di radiologia medica, cui si accede sulla base dei requisiti di formazione e dei titoli previsti dalla normativa vigente.

7. Le spese per l'assunzione delle nuove denominazioni e ogni altra spesa relativa al funzionamento degli ordini e alla tenuta degli albi di cui al presente articolo sono poste a totale carico degli iscritti.

Capo III

PRINCIPÌ COMUNI ORGANIZZATIVI PER GLI ORDINAMENTI DI CATEGORIA

Art. 7.

(Albo professionale).

1. Il professionista si iscrive all'albo del luogo nel quale ha il proprio domicilio professionale.

2. Gli ordinamenti di categoria, approvati ai sensi dell'articolo 4, commi 1 e 2, stabiliscono le modalità di formazione e di tenuta dell'albo.

Art. 8.

(Ordine professionale).

1. Ai sensi del presente capo, coloro che esercitano una professione per la quale è necessaria l'iscrizione all'albo, sono organizzati in ordine professionale, con compiti di rappresentanza istituzionale, ferme restando le funzioni di rappresentanza proprie dei sindacati relativamente ai rispettivi iscritti, che sono distinte da quelle degli ordini.

2. L'ordine professionale è un ente pubblico nazionale non economico, ha autonomia patrimoniale e finanziaria e determina con regolamento la propria organizzazione, nel rispetto delle disposizioni della presente legge ed in particolare dell'autonomia ordinamentale stabilita

dall'articolo 4. I regolamenti sono approvati dal Ministro della giustizia, che ha compiti di vigilanza sugli ordini.

3. Ferma restando una più specifica articolazione stabilita ai sensi dell'articolo 4, con l'ordinamento di categoria l'ordine è composto nel modo seguente:

a) un Consiglio nazionale, che assume la denominazione di Consiglio nazionale dell'ordine della rispettiva categoria;

b) ordini territoriali, che assumono la denominazione di ordine della rispettiva categoria nel loro ambito di competenza territoriale, ai sensi di quanto previsto dal relativo ordinamento.

Art. 9.
(Ordine territoriale).

1. L'ordinamento di categoria disciplina l'organizzazione dell'ordine territoriale, prevedendo i seguenti organi:

a) il consiglio, composto da un numero di consiglieri determinato in rapporto al numero degli iscritti all'albo ed eletto dall'assemblea ogni quattro anni. Il mandato dei consiglieri può essere rinnovato per non più di due volte consecutive a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge. Il consiglio conferisce le cariche, elegge il proprio presidente, che ha la rappresentanza legale dell'ordine territoriale, e può delegare singole funzioni a uno o più consiglieri, ferma restando la responsabilità dell'intero consiglio;

b) l'assemblea, costituita dagli iscritti all'albo. L'assemblea elegge i componenti del consiglio e del collegio dei revisori dei conti; approva il bilancio preventivo e quello consuntivo; esprime il parere sugli altri argomenti sottoposti dal consiglio; esercita ogni altra funzione ad essa attribuita dall'ordinamento di categoria;

c) il collegio dei revisori dei conti, composto, in relazione al numero degli iscritti all'albo, da uno a tre membri nominati tra gli iscritti nell'elenco dei revisori dei conti, eletti dall'assemblea ogni tre anni. Il mandato dei revisori dei conti può essere rinnovato per non più di tre

volte consecutive. Il collegio dei revisori dei conti controlla la tenuta dei conti e la gestione del bilancio.

Art. 10.
(Compiti dell'ordine territoriale).

1. Spettano all'ordine territoriale, che li esercita tramite il consiglio, i seguenti compiti:

a) garantire l'osservanza dei principi della presente legge nel proprio ambito di competenza territoriale, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 11, comma 2, lettera *d)*;

b) curare la tenuta e l'aggiornamento dell'albo nonché la verifica periodica della sussistenza dei requisiti per l'iscrizione, dandone comunicazione al Consiglio nazionale;

c) promuovere la formazione e l'aggiornamento permanenti degli iscritti all'albo, attraverso sistemi di valutazione stabiliti dagli ordinamenti di categoria;

d) determinare, nel rispetto del bilancio preventivo, il contributo obbligatorio annuale che deve essere corrisposto da ogni iscritto per il finanziamento dell'ordine territoriale e percepire il contributo medesimo, mediante riscossione diretta ovvero con procedure esattoriali;

e) vigilare sul corretto esercizio della professione ed esercitare i conseguenti poteri disciplinari sugli iscritti all'albo;

f) formulare pareri in materia di liquidazione dei compensi ai professionisti;

g) esperire, su richiesta, il tentativo di conciliazione tra gli iscritti all'albo e i fruitori delle prestazioni che, nel caso di controversie relative ai compensi, possono farsi assistere anche da associazioni dei consumatori e degli utenti iscritte nell'elenco previsto dall'articolo 137 del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, e successive modificazioni;

h) formulare i pareri richiesti dalle pubbliche amministrazioni territoriali su materie d'interesse locale;

i) svolgere ogni altra funzione ad esso attribuita dall'ordinamento di categoria o delegata dal Consiglio nazionale per lo svolgimento dei compiti di cui all'articolo 11 e al presente comma.

Art. 11.

(Organizzazione e compiti del Consiglio nazionale).

1. L'ordinamento di categoria disciplina l'organizzazione del Consiglio nazionale prevedendo che:

a) il Consiglio nazionale è composto da un numero di consiglieri determinato in rapporto al numero degli ordini territoriali, tenuto conto della loro organizzazione e del numero degli iscritti all'albo. Il Consiglio nazionale è eletto dai consigli degli ordini territoriali ogni cinque anni; il mandato dei consiglieri può essere rinnovato per non più di tre volte consecutive a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge. Il Consiglio nazionale conferisce le cariche, elegge il proprio presidente, che ha la rappresentanza legale del Consiglio stesso, e può delegare singole funzioni a uno o più consiglieri, ferma restando la responsabilità del medesimo Consiglio nazionale;

b) il controllo della tenuta dei conti e della gestione del bilancio è affidato a un collegio dei revisori dei conti, composto da due membri scelti tra gli iscritti nell'elenco dei revisori dei conti, nominati dal Ministro della giustizia ogni quattro anni. Il mandato dei revisori dei conti può essere rinnovato per non più di due volte consecutive.

2. Spettano al Consiglio nazionale i seguenti compiti:

a) vigilare sul rispetto dei principi della presente legge;

b) svolgere i compiti ad esso assegnati dalla legge in attuazione di obblighi comunitari;

c) giudicare sui ricorsi avverso i provvedimenti adottati dall'ordine territoriale, anche in funzione di giudice speciale qualora operante prima del 1° gennaio 1948, secondo le norme dei rispettivi ordinamenti e nel rispetto degli articoli 24 e 111 della Costituzione;

d) esercitare funzioni di coordinamento degli ordini territoriali;

e) designare i rappresentanti della categoria presso commissioni e organi di carattere nazionale e internazionale;

f) formulare i pareri richiesti dalle pubbliche amministrazioni;

g) determinare la misura del contributo obbligatorio annuale per lo svolgimento dei compiti di cui alla presente legge che deve essere corrisposto dall'ordine territoriale, previa esazione dei contributi a carico degli iscritti agli albi, e percepire il contributo medesimo, mediante riscossione diretta ovvero con procedure esattoriali;

h) determinare i criteri qualitativi propri delle prestazioni professionali;

i) adottare i regolamenti ad esso delegati dall'ordinamento di categoria;

l) accreditare i percorsi formativi anche attraverso convenzioni con università ed enti pubblici e privati;

m) assicurare la compiuta informativa al pubblico sulle modalità di esercizio della professione;

n) svolgere ogni altra funzione attribuita dall'ordinamento di categoria.

Art. 12.

(Disposizioni per il funzionamento).

1. Gli ordinamenti di categoria prevedono i criteri sulla base dei quali l'ordine

territoriale può stabilire indennità per i membri dei diversi organi al fine di assicurare lo svolgimento del mandato senza pregiudizio economico, nonché le modalità di elezione del Consiglio nazionale e del consiglio dell'ordine territoriale, prevedendo le ipotesi d'ineleggibilità, d'incompatibilità e di decadenza e le modalità dei relativi subentri, nel rispetto delle seguenti finalità:

a) favorire la partecipazione degli iscritti;

b) garantire la trasparenza delle operazioni elettorali;

c) identificare le limitazioni all'elettorato attivo e all'elettorato passivo in presenza di gravi provvedimenti disciplinari divenuti definitivi.

Capo IV

DISPOSIZIONI COMUNI ALL'ESERCIZIO DELLE PROFESSIONI INTELLETTUALI

Art. 13.

(Esercizio della professione).

1. L'accesso alla professione è libero e il suo esercizio è fondato e ordinato sull'autonomia e sull'indipendenza di giudizio, intellettuale e tecnica, del professionista.

2. L'esame di Stato per l'esercizio professionale di una professione ordinistica non è soggetto a predeterminazione numerica dei posti, salvo eccezioni previste da leggi statali, ed è basato sulla verifica dell'effettività e dell'utilità del tirocinio.

3. La professione di notaio è soggetta a predeterminazione numerica in quanto partecipe

dell'amministrazione della giustizia. Per l'accesso al notariato deve essere garantito un concorso annuale con disponibilità di posti non inferiore a 350 unità.

Art. 14.
(Liberi professionisti).

1. La professione è esercitata, sulla base dei requisiti stabiliti dagli ordinamenti di categoria, in forma individuale e in forma associata o societaria ai sensi di quanto previsto dal capo VII.

2. Alla professione, in qualunque forma esercitata, non si applica la sezione I del capo I del titolo II del libro quinto del codice civile.

3. La legge stabilisce le professioni il cui esercizio è compatibile con la prestazione di lavoro subordinato, predisponendo apposite garanzie per assicurare l'autonomia e l'indipendenza di giudizio, intellettuale e tecnica, del professionista nonché l'assenza di conflitti d'interesse anche in caso di contratto di lavoro a tempo parziale.

Art. 15.
(Professionisti dipendenti).

1. I professionisti dipendenti esercitano la professione in conformità alle disposizioni della presente legge, fatte salve le incompatibilità previste dagli ordinamenti di categoria e dalla legge.

2. Nel caso in cui l'abilitazione professionale costituisca requisito per l'instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato è obbligatoria l'iscrizione all'albo per l'espletamento delle relative mansioni, ai sensi di quanto previsto dagli ordinamenti di categoria.

3. I professionisti dipendenti pubblici, nell'ipotesi di cui al comma 2 del presente articolo, sono soggetti alle norme deontologiche, stabilite ai sensi dell'articolo 22, nel rispetto dei principi di buon andamento e d'imparzialità della pubblica amministrazione.

Art. 16.
(Tirocinio ed esame di Stato).

1. Nell'ordinamento di categoria, approvato ai sensi dell'articolo 4, commi 2 e

3, sono stabiliti le condizioni e i requisiti del tirocinio professionale per l'ammissione all'esame di Stato, sulla base dei seguenti principi e criteri:

a) il tirocinio è volto all'acquisizione dei fondamenti teorici, pratici e deontologici della professione;

b) la durata del tirocinio non può essere superiore a due anni, salvo casi speciali;

c) il tirocinio è svolto sotto la responsabilità di un professionista iscritto all'albo, con adeguata anzianità d'iscrizione, anche se è effettuato presso amministrazioni, società e aziende che svolgono attività nel settore di riferimento della professione;

d) il tirocinio può anche essere svolto parzialmente, mediante la partecipazione a corsi di formazione per la preparazione agli esami di Stato, in Paesi membri dell'Unione europea o in altri Paesi esteri, ai sensi della lettera c);

e) deve essere stabilito un equo compenso in favore di chi svolge il tirocinio, tenendo conto dell'effettivo apporto del tirocinante, con riferimento al regime tariffario delle prestazioni rese. La

retribuzione economica non può comunque essere inferiore del 20 per cento del trattamento contrattuale più favorevole previsto per gli apprendisti negli studi professionali, anche se erogata con riferimento alle tariffe professionali vigenti.

2. Al tirocinante non si applicano le norme sul contratto di lavoro per i dipendenti di studi professionali.

3. Nell'ordinamento di categoria, approvato ai sensi dell'articolo 4, commi 2 e 3, si provvede a disciplinare l'esame di Stato sulla base dei seguenti principi e criteri:

a) l'esame deve garantire la seria valutazione del merito dei candidati e la verifica oggettiva del possesso delle conoscenze e delle attitudini necessarie per lo svolgimento dell'attività professionale;

b) l'esame deve essere basato prevalentemente su una verifica periodica dell'effettività del tirocinio, soggetta a valutazione anche tramite un sistema di crediti;

c) nelle commissioni giudicatrici non oltre la metà dei commissari, tra cui il presidente, sono designati dal Consiglio nazionale tra gli iscritti allo stesso ordine territoriale competente per l'esame.

4. In ogni caso, almeno la metà dei commissari è designata con sorteggio tra i professionisti iscritti all'albo da almeno dieci anni.

Art. 17.

(Scuole di formazione e corsi di aggiornamento professionale).

1. Gli ordinamenti di categoria possono istituire apposite scuole di alta formazione per i professionisti e per i tirocinanti, ovvero possono prevedere i criteri sulla base dei quali l'ordine territoriale, nel rispetto delle direttive del Consiglio nazionale, può istituire tali scuole, anche mediante convenzioni e con la partecipazione di amministrazioni pubbliche, di istituti di formazione, di casse di previdenza, di sindacati e di associazioni di professionisti.

2. Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro della giustizia, riconosce con proprio decreto i titoli rilasciati dalle scuole ai fini della formazione e dell'ammissione all'esame di Stato per l'esercizio della professione e vigila sull'esercizio delle funzioni in materia di formazione da parte degli ordini territoriali.

3. Gli ordinamenti di categoria stabiliscono i criteri per la formazione ai fini del tirocinio e per l'aggiornamento professionale periodico degli iscritti. Sulla base di tali criteri e nel rispetto del principio di libera concorrenza, da parte degli ordini territoriali, delle associazioni e dei sindacati dei professionisti nonché delle casse di previdenza, possono essere promossi e

organizzati, mediante adeguate strutture, seminari e corsi di formazione. I seminari e i corsi di formazione per l'aggiornamento professionale periodico degli iscritti sono altresì promossi e organizzati da soggetti privati, previa approvazione dell'ordine territoriale cui sono rivolti.

4. Le università e gli istituti del secondo ciclo d'istruzione, d'intesa con gli ordini territoriali, possono istituire corsi per la preparazione all'esame di Stato, per l'aggiornamento professionale e per l'anticipazione del tirocinio nell'ultimo anno di istruzione.

Art. 18.

(Assicurazione per la responsabilità professionale).

1. Il professionista deve rendere noti al cliente, al momento dell'assunzione dell'incarico, gli estremi della polizza assicurativa stipulata per la responsabilità professionale e il relativo

massimale.

2. I codici deontologici prevedono le conseguenze disciplinari derivanti dalla violazione dell'obbligo stabilito dal comma 1.

3. Gli ordinamenti di categoria e gli statuti delle associazioni riconosciute di cui al capo VI stabiliscono i termini di copertura e le caratteristiche essenziali delle polizze assicurative per la responsabilità professionale.

4. Le condizioni generali delle polizze assicurative per la responsabilità professionale possono essere negoziate, per i rispettivi iscritti, dagli ordini, dalle associazioni e dagli enti previdenziali privati che, in caso di mancato accordo con le compagnie assicurative, possono rivolgersi all'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo (ISVAP).

Art. 19.
(Pubblicità).

1. L'esercizio professionale, in qualunque modo esercitato, può essere oggetto

di pubblicità informativa, con esclusione dei metodi di pubblicità comparativa e negativa.

2. La pubblicità informativa può avere per oggetto le caratteristiche soggettive dell'organizzazione professionale, i contenuti, la qualità e le modalità nonché i costi delle prestazioni professionali.

3. Nelle professioni sanitarie e veterinarie le informazioni pubblicitarie sono adeguate ai modelli stabiliti dai rispettivi codici deontologici e ordinamenti di categoria.

Art. 20.
(Regime tariffario).

1. Nel rispetto del principio di libera determinazione del compenso tra le parti di cui all'articolo 2233 del codice civile, le tariffe, previa istruttoria con i soggetti interessati, sono stabilite, per le sole attività riservate rese nell'interesse generale, con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro competente sul settore economico di riferimento della professione, su proposta del rispettivo Consiglio nazionale, sentiti il Consiglio di Stato, le associazioni dei consumatori e degli utenti iscritte all'elenco previsto dall'articolo 137 del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, e successive modificazioni, e l'Autorità garante della concorrenza e del mercato.

2. Le tariffe prevedono livelli massimi inderogabili e minimi, negoziabili dal cliente in relazione alle modalità, al tempo e ai risultati delle prestazioni. Non sono comunque previsti livelli minimi per le prestazioni professionali rese in favore delle attività di volontariato definite ai sensi della legislazione vigente.

3. Nelle controversie legali gli onorari degli avvocati non possono comunque superare il 10 per cento del valore della causa o dell'affare.

4. Nello svolgimento dei concorsi e delle gare per le attività di progettazione delle opere pubbliche i criteri di selezione

devono privilegiare la qualità e le prestazioni professionali non possono essere remunerate con uno sconto inferiore di un terzo dei minimi tariffari previsti.

5. In caso di controversia sull'applicazione delle tariffe, il consiglio dell'ordine territoriale competente garantisce al soggetto che contesta la parcella professionale il diritto al contraddittorio e l'assistenza da parte di un rappresentante di un'organizzazione sindacale o di tutela dei consumatori e degli utenti di sua fiducia.

6. In sede di revisione delle tariffe deve essere privilegiata la struttura che consente di definire il costo forfettario delle prestazioni.

Art. 21.

(Norme previdenziali).

1. Gli enti previdenziali privati disciplinati dal decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, dal decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, e dal decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, esercitano i compiti statuari e le attività previdenziali e assistenziali ai sensi dell'articolo 38 della Costituzione, in posizione di indipendenza e di autonomia, normativa e gestionale, senza finanziamenti diretti o indiretti da parte dello Stato. Le loro risorse patrimoniali sono private e devono garantire l'erogazione delle prestazioni di competenza in favore dei beneficiari.

2. Sono assoggettati a contribuzione obbligatoria in favore del rispettivo ente previdenziale tutti i redditi indicati negli ordinamenti di categoria di riferimento. Sono comunque assoggettati a contribuzione obbligatoria, anche in mancanza di una specifica previsione negli ordinamenti di categoria di riferimento, i redditi derivanti dalle attività di amministratore, di revisore dei conti e di sindaco di società e di enti svolte dai soggetti che sono tenuti alla contribuzione nei confronti del rispettivo ente previdenziale.

3. Quando è consentito l'esercizio dell'attività professionale in forma associativa

o societaria, i redditi prodotti nell'esercizio dell'attività professionale costituiscono redditi di lavoro autonomo e sono assoggettati alla contribuzione obbligatoria in favore dell'ente previdenziale a cui ciascun professionista fa riferimento in forza dell'iscrizione obbligatoria al relativo albo. Tale contributo deve essere versato *pro quota* ai rispettivi enti previdenziali secondo gli ordinamenti di categoria vigenti.

4. Nel rispetto dell'autonomia privata, gli enti previdenziali conformano le proprie funzioni allo scopo di soddisfare tutte le moderne esigenze di previdenza e di assistenza.

5. I soggetti che esercitano la professione riconosciuta in forma associativa ai sensi del capo VI possono iscriversi, sulla base del principio contributivo, alle casse di previdenza delle professioni ordinistiche corrispondenti per materia e per contenuti professionali.

Capo V

CODICE DEONTOLOGICO E SANZIONI

Art. 22.

(Codice deontologico).

1. Il codice deontologico per l'esercizio professionale assicura il corretto esercizio della professione nonché il decoro e il prestigio della professione medesima e garantisce i diritti degli utenti delle prestazioni professionali. Il codice deontologico afferma i principi della responsabilità professionale, della qualità, della sussidiarietà e della leale concorrenza.

2. Il codice deontologico è adottato e periodicamente aggiornato dal Consiglio nazionale, previa consultazione degli ordini territoriali.

3. Il codice deontologico è pubblicato e reso accessibile ai terzi da parte dell'ordine professionale.

Art. 23.

(Responsabilità disciplinare).

1. Il professionista deve:

a) rispettare le leggi e il codice deontologico;

b) comportarsi in modo conforme alla dignità e al decoro professionali, alla qualità professionale, al rispetto dell'utente e al principio di leale concorrenza;

c) provvedere all'aggiornamento della propria formazione professionale ai sensi di quanto previsto dall'ordinamento di categoria.

2. Il professionista che non ottempera ai doveri di aggiornamento professionale e che interrompe l'esercizio professionale per un periodo prolungato, secondo i criteri stabiliti dai rispettivi ordinamenti di categoria e codice deontologico, è sospeso o radiato dall'albo di appartenenza.

Art. 24.

(Sanzioni disciplinari).

1. La violazione delle disposizioni dell'articolo 23 comporta l'irrogazione delle sanzioni disciplinari stabilite dal rispettivo ordinamento di categoria in conformità a quanto previsto dal presente articolo.

2. Le sanzioni disciplinari sono proporzionali alla gravità della violazione.

3. Le sanzioni disciplinari sono le seguenti:

a) l'avvertimento, che consiste in un richiamo scritto comunicato all'interessato;

b) la censura, che consiste in una dichiarazione di biasimo resa pubblica;

c) la sospensione, che consiste nell'inibizione all'esercizio della professione da un minimo di un mese a un massimo di due anni;

d) la radiazione, che consiste nella cancellazione dall'albo.

4. L'ordinamento di categoria determina le condizioni e le procedure con le quali l'iscritto può essere eccezionalmente sospeso in via cautelare dall'esercizio della professione; in ogni caso la sospensione cautelare non può avere durata superiore a un anno.

5. Il professionista radiato può chiedere di essere reinscritto all'albo, sussistendone i presupposti, non prima di cinque anni dalla data di efficacia del provvedimento di radiazione.

6. Nel caso di società tra professionisti iscritti all'albo, la responsabilità disciplinare del socio concorre con quella della società se la violazione commessa è riconducibile a direttive impartite dalla stessa società.

7. Nel caso di società interprofessionale, la cancellazione da uno degli albi nei quali la società è iscritta è causa legittima di esclusione dei soci iscritti al medesimo albo.

Art. 25.

(Procedimento disciplinare).

1. Gli ordinamenti di categoria disciplinano, nel rispetto dei principi del codice di procedura civile, in quanto applicabili, il procedimento disciplinare, che ha inizio d'ufficio o su segnalazione del cliente ovvero di chiunque vi ha interesse, oppure nell'esercizio dei poteri di vigilanza, su richiesta del Ministro della giustizia.

2. Gli ordinamenti di categoria prevedono e disciplinano l'affidamento dell'esercizio delle funzioni disciplinari a uno specifico organo, distinto dal consiglio dell'ordine territoriale e presieduto da un magistrato.

3. Il procedimento disciplinare è svolto assicurando:

a) la contestazione degli addebiti;

b) il diritto di difesa;

c) la distinzione tra le funzioni istruttorie e quelle giudicanti;

d) la motivazione delle decisioni e la pubblicità del provvedimento;

e) le facoltà del soggetto che ha presentato la segnalazione, con esclusione del potere di impugnativa, fatto salvo quanto previsto dal comma 6.

4. L'azione disciplinare si prescrive in cinque anni dalla data della presunta violazione e il procedimento deve concludersi, a pena di decadenza, entro ventiquattro mesi dalla data della sua apertura, fatte salve le ipotesi di sospensione e d'interruzione del procedimento stesso.

5. Al procedimento disciplinare di cui al presente articolo non si applica la legge 7 agosto 1990, n. 241.

6. Avverso i provvedimenti disciplinari emanati dall'ordine territoriale è ammesso ricorso al Consiglio nazionale, salvo che l'ordinamento di categoria preveda impugnazione davanti a un'autorità diversa.

7. Sono fatte salve le disposizioni legislative vigenti che regolano i procedimenti disciplinari delle professioni istituite prima della data di entrata in vigore della Costituzione.

Capo VI

ASSOCIAZIONI PROFESSIONALI RICONOSCIUTE IN FORMA ASSOCIATIVA

Art. 26.

(Limiti all'esercizio della professione).

1. I professionisti iscritti alle associazioni riconosciute ai sensi del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, e del decreto del Ministro della giustizia 28 aprile 2008, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 122 del 26 maggio 2008, non possono esercitare attività professionali riservate dalla legge a specifiche categorie.

2. Sono comunque vietati l'adozione e l'uso di denominazioni professionali relative

a professioni organizzate in ordini e in collegi.

3. Le associazioni riconosciute ai sensi del comma 1 rilasciano ai propri iscritti gli attestati di competenza che, tenendo conto dei titoli e delle certificazioni rilasciati da soggetti terzi, evidenziano le specifiche qualità professionali degli utenti.

Art. 27.

(Vigilanza).

1. Il Ministero della giustizia, di concerto con il Ministero dello sviluppo economico, vigila sull'operato delle associazioni professionali di cui all'articolo 26 al fine di verificare il rispetto e il mantenimento dei requisiti previsti dal presente capo, e ne dispone la cancellazione dal Registro delle associazioni professionali riconosciute in forma associativa, istituito presso lo stesso Ministero della giustizia, con la conseguente revoca dell'autorizzazione a rilasciare gli attestati di competenza qualora ravvisi irregolarità nell'operato delle predette associazioni, perdita dei requisiti o prolungata inattività.

Capo VII

SOCIETÀ E ASSOCIAZIONI TRA PROFESSIONISTI

Art. 28.

(Società tra professionisti. Principi di delega).

1. È consentita la costituzione di società per l'esercizio di attività professionali, che possono essere ammesse a godere di agevolazioni fiscali, secondo i tipi previsti dal codice civile e dalla

legislazione vigente.

2. La società che ha per oggetto l'esercizio di una professione, denominata «società tra professionisti - STP», fermo restando quanto previsto dal presente articolo,

può essere costituita secondo i modelli societari regolati dai titoli V e VI del libro quinto del codice civile nonché in forma cooperativa.

3. In ogni caso la società tra professionisti contiene nella denominazione l'indicazione «società tra professionisti - STP», seguita dalla sigla relativa al tipo societario prescelto all'atto della costituzione.

4. La società tra professionisti può essere costituita anche per l'esercizio di più attività professionali.

5. Il Governo è delegato ad adottare un decreto legislativo recante la disciplina delle società tra professionisti, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) prevedere che le professioni regolamentate nel sistema ordinistico possano essere esercitate in forma societaria o cooperativa avente ad oggetto esclusivo l'esercizio in comune da parte dei soci e disciplinare tale società come tipo autonomo e distinto dalle società previste dal codice civile; prevedere che dette professioni possono essere esercitate anche mediante strumenti societari o cooperativi temporanei che garantiscono l'esistenza di un centro d'imputazione d'interesse in relazione a uno scopo determinato e che cessino dopo il raggiungimento dello stesso;

b) prevedere che alla società possono partecipare soltanto professionisti iscritti ad ordini, albi o collegi, anche in differenti sezioni, nonché cittadini degli Stati membri dell'Unione europea purché in possesso del titolo di studio abilitante ovvero soggetti non professionisti soltanto per prestazioni tecniche o con una partecipazione minoritaria, fermo restando il divieto per tali soci di partecipare alle attività riservate e agli organi di amministrazione della società;

c) disciplinare in modo dettagliato la ragione sociale della società a tutela dell'affidamento degli utenti e prevedere l'iscrizione della società agli albi;

d) prevedere che l'incarico professionale conferito alla società può essere eseguito solo dai soci in possesso dei requisiti per l'esercizio della prestazione professionale richiesta, designati dall'utente, e stabilire che, in mancanza di tale designazione, il nominativo del socio deve essere previamente comunicato per iscritto all'utente; assicurare comunque l'individuazione certa del professionista autore della prestazione;

e) prevedere che la partecipazione a una società tra professionisti è incompatibile con la partecipazione a un'altra società tra professionisti;

f) prevedere le modalità di esclusione dalla società del socio che è stato cancellato dal rispettivo albo con provvedimento definitivo;

g) prevedere che la società può rendersi acquirente di beni e di diritti strumentali all'esercizio della professione e compiere le attività necessarie a tale scopo;

h) prevedere che i professionisti soci sono tenuti all'osservanza del codice deontologico del proprio ordine professionale;

i) prevedere che anche la società è soggetta al regime disciplinare dell'ordine professionale al quale risulta iscritta;

l) prevedere le opportune deroghe nell'applicazione delle norme fallimentari alle società professionali;

m) riconoscere comunque i diversi modelli societari vigenti alla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui all'alinea, in particolare nei settori dell'ingegneria e della sanità;

n) prevedere per le società tra avvocati, a garanzia dell'indipendenza e dell'autonomia professionali, l'applicazione delle norme dell'ordinamento comunitario, fermo restando, comunque, l'obbligo di escludere la presenza di un socio terzo di puro capitale.

Art. 29.

(Esercizio della professione in forma associata).

1. È consentito l'esercizio in forma associata delle professioni da parte delle persone che, munite dei necessari titoli di studio e di abilitazione professionale, ovvero autorizzate all'esercizio di specifiche attività in attuazione di particolari disposizioni di legge, si associano per l'esercizio delle professioni o delle altre attività per cui sono abilitate o autorizzate.

2. Nel caso di esercizio in forma associata delle professioni di cui al comma 1, nella denominazione dello studio e nei rapporti con i terzi deve essere obbligatoriamente utilizzata la dizione «associazione tra professionisti», seguita dal nome e dal cognome, con i relativi titoli o qualifiche professionali, dei singoli associati.

3. L'esercizio associato delle professioni o delle altre attività, ai sensi del comma 2, deve essere notificato agli ordini professionali e alle associazioni di categoria da cui sono rappresentati i singoli associati.

4. La legge 23 novembre 1939, n. 1815, è abrogata.

Art. 30.

(Associazioni specialistiche degli iscritti agli albi).

1. I professionisti iscritti agli albi, al fine di favorire l'identificazione di specifici profili professionali, possono costituire apposite associazioni dotate dei seguenti requisiti:

a) l'associazione deve essere costituita tra coloro che esercitano la medesima professione e deve avere adeguate diffusione e rappresentanza territoriali;

b) lo statuto dell'associazione deve prevedere come scopo la promozione del profilo professionale nonché la formazione e l'aggiornamento professionali dei suoi iscritti;

c) lo statuto dell'associazione deve prevedere una disciplina degli organi associativi su base democratica ed escludere espressamente ogni attività commerciale;

d) l'associazione deve dotarsi di strutture, organizzative e tecnico-scientifiche, idonee al perseguimento delle sue finalità di innalzamento dei livelli di qualificazione professionale e di aggiornamento professionale.

2. Le associazioni di cui al comma 1 comunicano il possesso dei requisiti previsti dal medesimo comma 1 al Ministero della giustizia ai fini del pieno esercizio delle funzioni di vigilanza. Nel caso

in cui sia accertata la mancanza dei suddetti requisiti è inibita all'associato la pubblicizzazione della sua appartenenza all'associazione medesima.

Capo VIII NORME FINALI

Art. 31.

(Politiche economiche per i professionisti).

1. I provvedimenti che introducono agevolazioni o incentivi diretti a favorire la formazione e l'aggiornamento professionali, lo sviluppo dell'occupazione e l'accesso al credito devono tenere in considerazione coloro che esercitano le attività professionali di cui alla presente legge. In particolare devono essere privilegiate le società tra professionisti e le società interprofessionali costituite da giovani e quelle che hanno le sedi operative in Cina e nei principali mercati emergenti.

2. Ai professionisti di cui alla presente legge è riconosciuto un credito d'imposta, determinato annualmente dalla legge finanziaria, per documentate attività di ricerca di elevato contenuto scientifico, tecnico e disciplinare.

Art. 32.

(Principio di concertazione).

1. Il Comitato unitario delle professioni, il Coordinamento delle libere associazioni

professionali e le principali associazioni rappresentative delle professioni di cui alla presente legge sono consultati dal Governo in merito alle scelte socio-economiche di carattere generale e nella fase di predisposizione del disegno di legge finanziaria annuale.

Art. 33.

(Effetti e abrogazioni).

1. Nell'esercizio della delega in materia di società tra professionisti di cui all'articolo 28, comma 5, e nell'esercizio della potestà regolamentare prevista dall'articolo 4, commi 2 e 3, della presente legge, da esercitare ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, il Governo è autorizzato a indicare le norme abrogate in quanto incompatibili con i principi della presente legge.